

N. 6/2018 C.P.

Tribunale di Ascoli Piceno



Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai Sigg. Magistrati:

<b>Dott. Carlo CALVARESI</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Dott. Raffaele AGOSTINI</b>	<b>GIUDICE REL.</b>
<b>Dott. Simona D' OTTAVI</b>	<b>GIUDICE</b>

Riunito in Camera di Consiglio,

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

Visto il ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, redatto nell' interesse di "A.F. S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via G. Da Buglione n. 14, depositato in Cancelleria in data 7 settembre 2018 e pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese il giorno stesso;

Tenuto conto del fatto che nei confronti della società istante non pende alcun procedimento per la declaratoria di fallimento ma che non viene invocato il termine massimo concedibile in ipotesi di tal fatta, ragion per cui è opportuna la concessione di un termine intermedio;

Evidenziato sin d' ora che non può essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l.f.



Considerato che all' istanza risultano allegati i bilanci dell' ultimo triennio, la situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2018, la visura camerale, e altresì l' elenco nominativo dei creditori;

Ritenuto che, in ossequio all' attuale formulazione dell' art. 161 c. 6 ultima parte L.F. ( “ ... Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all' articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l' articolo 170, secondo comma... “ ), si ritiene necessaria la nomina da parte del tribunale di un professionista che provveda ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell' azienda e di altre fonti di conoscenza ed eserciti i compiti di vigilanza sanciti dall' art. 161 c. 8 L.F., nuova formulazione, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto; che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all' organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa in base ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell' articolo 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( Testo Unico delle spese di giustizia ), a tenore del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l' anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.

P.Q.M.

Visto l' art. 161 L.F., nuova formulazione, commi 6, 7 e 10;

FISSA



al legale rappresentante p.t. della società istante termine di 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese, e dunque sino al 6 novembre 2018 compreso, per depositare in Cancelleria la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F

#### NOMINA

quale commissario giudiziale il dott. Walter De Carolis con studio in San Benedetto del Tronto, Via L. Dari 31 ( tel. 347 0883227 )

#### STABILISCE

il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente, a pena di inammissibilità della proposta, deve depositare nella Cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice delegato alle procedure concorsuali dell' intestato Tribunale, portante la somma di € 5.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del commissario giudiziale, sino all' apertura della procedura concordataria;

#### DISPONE


che il legale rappresentante p.t. della società istante informi il Tribunale ed il commissario giudiziale nominato, a pena di inammissibilità della proposta, mediante nota scritta da depositare presso la Cancelleria fallimentare, ogni 30 giorni a partire dalla ricezione del presente decreto, circa l' andamento complessivo dell' impresa ed in particolare circa la gestione finanziaria della stessa.



Ascoli Piceno, 12 settembre 2018

IL GIUDICE Rel.-Est.

IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Adriana Cavoletti

